

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 13

Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C.

Il N. Prot. Invio CRC

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Capriano del Colle, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 4300 del 28.04.2023 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco, .
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, DORA TOMMASELLI, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

STEFANO SALA	SINDACO	Presente
BALLINI LAILA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRETTI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZAMBELLI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARCHEDI EMANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GARILLI NICOLA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PASETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZANETTI LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARAFFINI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OLIVA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANZUINELLI PIERGIULIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ARMANI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PERONI BEATRICE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 13 (tredici)

Totale assenti 0 (zero)

Assiste il Segretario Comunale Sig. DORA TOMMASELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato al posto n°03 dell'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Interventi dei Consiglieri Comunali

Consigliere Comunale e Assessore **Pasetto Francesco** presenta il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

Il Consigliere Comunale **Oliva Salvatore** della Lista Civica Insieme per Migliorare, evidenzia che a suo tempo aveva votato a favore del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, soprattutto per la cernita del rifiuto e per il suo riuso. Tuttavia, alla luce del fatto che i cittadini più svuotamenti fanno e più vedono aumentare i costi in bolletta, il Consigliere comunale è contrario all'applicazione delle nuove tariffe

Il Consigliere Comunale **Giorgio Armani** della Lista Civica CambiaVento-ringrazia l'Assessore e Consigliere comunale Pasetto Francesco per le spiegazioni sull'argomento "rifiuti"

Segue un breve dibattito tra il Consigliere Armani ed il Sindaco con richiesta reciproca di scuse

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ..."*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)";
- i costi del servizio devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158: "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2022, il Comune di Capriano del Colle ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui al Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'ARERA con delibera 15/2022/R/rif;

Vista la disposizione del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI, prevede che "con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato atto che

- ai sensi dei commi 667 e 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 i Comuni possono realizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e quindi, con regolamento di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che

- il Comune di Capriano del Colle ha avviato ed adottato sul territorio comunale sistemi differenziati di raccolta dei rifiuti (porta a porta), che già tendono ad una gestione più ecosostenibile dei rifiuti, tramite il gestore del servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani C.B.B.O. S.r.l., società in house a totale capitale pubblico locale di cui, attualmente, il Comune di Capriano del Colle detiene il 0,101%;
- che l'obiettivo del sistema di raccolta differenziata, a tendere, è quello di arrivare a fare sì che ciascuna utenza paghi in modo sempre più legato alla sua reale produzione di rifiuto, sulla base del principio europeo del "chi inquina paga", valorizzando comportamenti virtuosi, al fine di ottenere risultati ancor più apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione degli stessi;
- che a tal proposito il Comune di Capriano del Colle, al fine di determinare l'effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica, ha provveduto, alla consegna a ciascun utente di contenitori, anche dotati di supporti che permettano la personalizzazione dei contenitori e il loro puntuale riconoscimento;
- che il volume del rifiuto urbano residuo conferito sarà determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente mediante il servizio porta a porta e mediante la pesatura presso il Centro di Raccolta comunale;
- che il Comune intende perseguire l'obiettivo sopra descritto sulla base dei seguenti criteri, condivisi con il gestore del servizio, da disciplinare con apposito regolamento:
 - *quota fissa*: calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - *quota variabile calcolata*: correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili;
 - *quota variabile misurata*: correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999;

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- Il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- La decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- La rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA;
- La rettifica degli importi indicati nell'avviso di pagamento, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente;

Dato atto che:

- Il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- Per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente nel Comune di Capriano del Colle;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle modifiche di cui sopra ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Visto, l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti al protocollo generale n. 4797 del 12/05/2023, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n.13 (TREDICI) votanti n.13 (TREDICI), astenuti n.0 (ZERO), voti favorevoli n.09 (NOVE), voti contrari n.04 (QUATTRO Consiglieri Comunali: Armani Giorgio-Beatrice Peroni-Salvatore Oliva-Piergiulio Anzuinelli)

DELIBERA

1. **di approvare** il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n. 43 articoli;

2. **di dare atto che** il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

3. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti in materia;

4. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art.13;

5. **di dare atto che** il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Capriano del Colle (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in via permanente sul portale "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Presenti n.13 (TREDICI) votanti n.13 (TREDICI), astenuti n.0 (ZERO), voti favorevoli n.09 (NOVE), voti contrari n.04 (QUATTRO Consiglieri Comunali: Armani Giorgio-Beatrice Peroni-Salvatore Oliva-Piergiulio Anzuinelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente
STEFANO SALA

Il segretario comunale
DORA TOMMASELLI

Firmato da:
Stefano Sala
Codice fiscale: SLASFN69T31B157C
Valid from: 08-10-2020 09:25:26 to: 08-10-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 26-05-2023 11:55:15
Motivo: I approve the document

Firmato da:
TOMMASELLI DORA
Codice fiscale: TMMDRO74M55F839S
Valid from: 15-12-2020 15:46:32 to: 15-12-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 26-05-2023 11:59:33
Motivo: I approve the document

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

❖ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 267.

Capriano del Colle

IL SEGRETARIO COMUNALE
DORA TOMMASELLI

Comune di Capriano del Colle

Provincia di Brescia

Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI) Puntuale

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Definizione di rifiuto
- Art. 4 Soggetto Attivo
- Art. 5 Soggetti Passivi
- Art. 6 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 Determinazione della superficie tassabile
- Art. 9 Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali
- Art. 10 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 11 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 12 Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 13 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 15 Piano economico finanziario
- Art. 16 Articolazione delle tariffe del tributo e attuazione del sistema di misurazione
- Art. 17 Soglia minima di conferimento – Ricostruzione dei conferimenti
- Art. 18 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 19 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 20 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 21 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 22 Obbligazione tributaria
- Art. 23 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 24 Zone non servite
- Art. 25 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 26 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 27 Riduzione / esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 28 Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 29 Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 30 Cumulo di riduzioni
- Art. 31 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 32 Tributo giornaliero
- Art. 33 Tributo provinciale
- Art. 34 Riscossione e rateizzazione
- Art. 34bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 35 Dichiarazione TARI
- Art. 36 Rimborsi e compensazione
- Art. 37 Funzionario Responsabile
- Art. 38 Verifiche ed accertamenti
- Art. 39 Sanzioni ed interessi
- Art. 40 Importi minimi
- Art. 41 Trattamento dei dati personali
- Art. 42 Norme finali e rinvio
- Art. 43 Entrata in vigore

Allegato 1 Tabella Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplina la TARI puntuale, avente natura tributaria, in conformità alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 152/2006.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.6, ed insistenti sul territorio del Comune.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 14 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI, ai sensi del comma 690, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di legge.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra Comuni interessati, si applica il principio di prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione del tributo.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato il tributo.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti autorizzativi per l'esercizio di attività e comunque non idonei all'utilizzo come depositi;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,5; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento (smaltimento o recupero) in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati

all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Sono quindi esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo. Rimangono dunque escluse dalla detassazione le aree e i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque dove vi è la presenza delle persone fisiche, così come gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico, che vanno assoggettati a tassazione.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati, in conformità alla normativa vigente.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30 aprile. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. **Fermo restando l'obbligo dichiarativo**, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta la quota variabile calcolata è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione di cui al comma 1 il produttore deve:
 - a. dichiarare di voler avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni (o altro termine stabilito dalle norme statali);
 - b. dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3, deve essere presentata tramite PEC/Raccomandata AR al Gestore, e per conoscenza al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza del predetto accordo.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo

entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.

6. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani effettivamente avviate a recupero (o a riciclo) nell'anno solare precedente, deve essere trasmessa al Gestore entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, anche ai sensi delle previsioni ARERA contenute nella Deliberazione 15/2022 (cfr. paragrafo 3.2); in caso di non accoglimento dell'istanza, il Gestore comunicherà quanto necessario.
7. Il Comune e/o il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
8. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
9. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - ° Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - ° Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
 - ° Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - ° Sr è la superficie di riferimento.
10. La predetta riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, e può essere soggetta a conguaglio.
11. Il Comune e/o il Gestore possono richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
12. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di cui al comma 4, si intende abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, senza tuttavia effetti a titolo di riduzione sulla parte variabile della tariffa. Resta in ogni caso impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altre fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di

rifiuti **avviati al riciclo** nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- a. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - b. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - d. copia MUD.
5. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
 6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del
7. D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il piano finanziario. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al periodo precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv. le eventuali ulteriori partite approvate dal Comune;
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158.
5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.
6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto avviene anche attraverso idonei dispositivi di controllo elettronici integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito.
7. Il sistema di misurazione puntuale può consentire di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con identificazione del momento dello svuotamento e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.
8. La misurazione della quantità di rifiuto indifferenziato conferito avviene mediante l'identificazione del contenitore, anche attraverso un dispositivo RFID, e la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti.
9. Il volume di detto rifiuto conferito è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore conferito dall'utente. Il Comune delibera il coefficiente di peso specifico in base alla densità media del flusso di rifiuto determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di volume predefinito.
10. La quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza è calcolata come sommatoria delle registrazioni degli svuotamenti dei contenitori ed espressa in chilogrammi.

ART. 17 - SOGLIA MINIMA DI CONFERIMENTO – RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI

1. Le delibere tariffarie individuano, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, una soglia minima di conferimento di rifiuto secco indifferenziato, sulla base della produzione media di rifiuto secco indifferenziato, determinata sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.

2. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati. La soglia minima di produzione è proporzionalmente ridotta per le utenze che fruiscono delle riduzioni di cui agli articoli da 23 a 27.
3. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il quantitativo di rifiuto derivante dall'applicazione del quantitativo medio di produzione di rifiuto secco indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione kb e kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato nella misura massima, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.
4. In caso di perdita o inattendibilità dei dati di conferimento, la parte variabile misurata della Tariffa è determinata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, All. 1, del D.P.R. 158/1999.

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti.
2. La quota variabile calcolata per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 17.
4. Ai fini di cui al comma 3, il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso, tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente, come indicato nell'art. 16.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono indicati nella delibera tariffaria.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il

numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.

4. In sede di applicazione del tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene calcolato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 35, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 17.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente, come indicato nell'art. 16.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di

oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.22 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 36.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, compatibilmente con le scadenze previste per l'emissione del ruolo ordinario. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, lo stesso è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 23 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa **nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 24 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

ART. 25 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni di proprietà di anziani e disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché non siano locate o occupate in modo saltuario, riduzione del 100%.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.26 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico¹ e che al momento del ritiro del KIT dei rifiuti non hanno richiesto il contenitore dedicato (contenitore marrone dell'organico) è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata domanda il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART.27 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

¹ 1 Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

- b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 28 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La Giunta Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

ART. 29 - APPROVAZIONE DELLE ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al precedente articolo sono approvate con apposita deliberazione, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 31 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 23 a 27 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 32 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 33 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

ART. 34 – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n.193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di versamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, di norma, in 2 rate aventi cadenza bimestrale, le cui scadenze vengono stabilite con apposito provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale. E' comunque prevista la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Gli avvisi di pagamento di cui al comma 3 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) dichiarazione mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore al valore soglia stabilito dalla normativa vigente;

- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) con particolare riferimento alle utenze non domestiche, esclusivamente per motivi che giustifichino lo stato di temporanea situazione di difficoltà anche mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
5. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento).
 6. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare; la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte del Comune.
 7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
 8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Concessionario incaricato della riscossione, provvede alla notifica della cartella di pagamento, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare anche in due soluzioni entro il termine ivi indicato.

ART. 34 BIS - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può presentare allo Sportello TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. A tal fine, il Gestore predispone specifica modulistica, dedicata per ciascuna casistica, disponibile presso lo Sportello TARI e scaricabile dal sito web del Gestore stesso e del Comune.
2. Per la richiesta di rettifica degli importi addebitati si rimanda all'articolo 36.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di non utilizzare il modulo predisposto dal Gestore, purché la comunicazione contenga le seguenti informazioni:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo e/o la richiesta di informazioni;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
4. A seguito delle richieste di cui sopra, il Gestore invia, di norma con posta elettronica ed entro 30 giorni lavorativi, una motivata risposta scritta, contenente, tra gli altri, il riferimento al reclamo scritto e/o alla richiesta di informazioni, la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, l'elenco della eventuale documentazione allegata.

ART. 35 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente, presso lo Sportello Fisico (e/o on line, se presente) o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

La denuncia assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15 del 2022. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione della presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune, anche a mezzo del Gestore, comunica al contribuente il codice utente e il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo documento di riscossione TARI inviato al contribuente. Il modulo di dichiarazione riporta le indicazioni per reperire la Carta di Qualità e le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di conferimento dei rifiuti medesimi.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione da presentarsi entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
6. Utenze domestiche
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e il recapito di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. Utenze non domestiche
- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
- 10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 11. In deroga a quanto disposto dal comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
- 12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 36 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, utilizzando l'apposito modulo messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore del Servizio la richiesta di rimborso, senza utilizzare il modulo predisposto, purchè la richiesta contenga le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del contribuente: il nome, cognome e il codice fiscale (utenza domestica); la ragione o denominazione sociale, indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la richiesta (utenza non domestica);
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) la motivazione della richiesta;
 - e) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Nel caso di accoglimento della richiesta di rimborso:
 - se l'importo da rimborsare è inferiore ad € 50,00, l'importo eventualmente pagato e non dovuto verrà compensato direttamente nella prima fattura utile;
 - se l'importo da rimborsare è superiore ad € 50,00, il Gestore procederà ad accreditare l'importo attraverso detrazione dell'ammontare nel primo documento di riscossione utile o, se

richiesto dal contribuente entro 30 giorni dalla conferma di rimborso, mediante rimessa diretta sulla base delle informazioni di cui al comma 1.

Nel caso in cui il contribuente non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al comma 1.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 38 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie

assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 39 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 40 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 41 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 42 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Comuni fino a 5.000 abitanti

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
101.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102.	Campeggi, distributori carburanti
103.	Attività commerciali e artigianali con prevalenza di deposito e magazzino
104.	Esposizioni, autosaloni
105.	Alberghi con ristorante
106.	Alberghi senza ristorante
107.	Case di cura e riposo
108.	Uffici, agenzie, studi professionali
109.	Banche ed istituti di credito
110.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
111.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
113.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114.	Attività industriali con capannoni di produzione
115.	Attività artigianali di produzione beni specifici
116.	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
117.	Bar, caffè, pasticceria
118.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
119.	Plurilicenze alimentari e/o miste
120.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121.	Discoteche, night club